



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE – DRG
Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'AQUILA

L'Aquila, li 14/03/2017

Ai Direttori Regionali
Ai Responsabili dei Servizi Autonomi
Ai Dirigenti dei Servizi
LORO SEDI

OGGETTO: Indirizzi operativi per la predisposizione e pubblicazione di deliberazioni della Giunta regionale e di atti monocratici del Presidente.

Premessa

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge n° 69/2009 dispone testualmente che *“a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*. A ciò si aggiunga che in base alle previsioni dell'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Codice dell'Amministrazione Digitale), la pubblicazione on-line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica l'assunzione da parte dell'amministrazione di una garanzia di conformità delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali cartacei.

Non può peraltro sottacersi in questa sede che le regole sulla privacy dettate nel Decreto Legislativo n.196 del 2003 e successiva deliberazione del Garante n. 243 del 15 maggio 2014, che garantiscono il diritto alla tutela dei dati personali, debbono essere rispettate anche per i siti istituzionali delle PP.AA. Alle predette disposizioni si è peraltro aggiunto il D. Lgs. n. 33/2013 che nell'innovare il quadro dispositivo in tema di trasparenza, ha introdotto nuovi istituti in materia di accesso agli atti, dati e informazioni detenuti dalle PP. AA.

Il sopravvenuto intervento di tutte le precitate norme impone, dunque, il necessario raccordo con la normativa contenuta nella L.R. 09.12.2010 n. 51 e con l'inveterata prassi



GIUNTA REGIONALE

instauratasi nel tempo dal Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”, chiamato a gestire la formalizzazione e la pubblicazione degli atti di Giunta e di quelli monocratici presidenziali.

Tutto ciò premesso si dirama la seguente direttiva, avente lo scopo di ricondurre a sistema le modalità di produzione, collazione, adozione e pubblicazione degli atti amministrativi di cui trattasi, al fine di condividere nuove, chiare e precise linee operative e metodologiche. E' infatti evidente che una proficua collaborazione tra tutti gli attori delle diverse fasi procedurali degli atti amministrativi in parola, consenta di rendere più solleciti i tempi dei singoli adempimenti e, soprattutto, quello della pubblicazione, centrale nella prospettiva di rendere trasparente l'attività dell'Ente, nelle more della completa operatività del sistema di digitalizzazione degli atti.

Nel confidare nella consueta collaborazione si evidenzia la necessità, per le suesposte ragioni di interesse pubblico, di una puntuale esecuzione della seguente Direttiva.

A) Direttive relative alla documentazione allegata alle proposte di deliberazioni o di atti monocratici

Le strutture proponenti devono rimettere gli allegati parte integrante e sostanziale – puntualmente indicati come tali nella modalità e nel numero richiesto dal vigente Regolamento dei lavori della Giunta regionale (timbro di congiunzione tra i fogli, firma del soggetto proponente, indicazione del numero delle pagine costituenti gli allegati, eventuale timbro di conformità all'originale).

Per l'ipotesi di trasmissione degli allegati su supporto digitale, il Servizio proponente dovrà, comunque, trasmettere al Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale” una copia cartacea del predetto allegato affinché lo stesso sia sottoponibile ai Componenti la Giunta. I files contenuti nei supporti informatici devono essere sottoscritti digitalmente dal dirigente/direttore proponente e accompagnati da nota, anch'essa sottoscritta dal dirigente/direttore proponente, recante l'indicazione secondo cui tutta la parte integrante e sostanziale della deliberazione è contenuta nel supporto informatico in questione. I Servizi proponenti dovranno anche produrre attestazione di conformità tra l'unico esemplare cartaceo prodotto e il contenuto del supporto informatico. Inoltre, devono rimettere al Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” tutta la documentazione, anche quella non qualificata come parte integrante e sostanziale, ma comunque richiamata nella proposta di deliberazione, in un unico esemplare.



GIUNTA REGIONALE

B) Direttive per la pubblicazione degli atti

La pubblicazione sul sito istituzionale, sezione “Atti della Regione – Deliberazioni della Giunta Regionale” avviene, di regola, nel testo integrale. Nell’ipotesi in cui il Servizio proponente richieda la pubblicazione per estratto, esso deve fornire chiara, puntuale ed esaustiva motivazione delle ragioni di riservatezza, ovvero di altre ragioni, sottese e del loro rilievo, indicando di volta in volta il referente normativo che sarebbe violato dalla pubblicazione per esteso. Nel caso di pubblicazione per estratto, inoltre, il Servizio proponente deve indicare chiaramente quali parti delle deliberazioni debbano essere oscurate con l’apposizione della dicitura omissis.

Le presenti disposizioni vanno applicate anche agli atti monocratici in quanto compatibili.

Si dispone che a far data dal 1° aprile 2017 la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti monocratici deve avvenire sia sul sito istituzionale che sul BURA a cura delle strutture proponenti, previa restituzione dell’atto formalizzato dal Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale”.

Le presenti disposizioni saranno recepite nel redigendo regolamento dei lavori della Giunta regionale.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale
Avv. Daniela Valenza

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA
Dott. Vincenzo Rivera

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DIRETTORE GENERALE
Avv. Cristina Gerardis